

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) CETRA

Seduta del 30/06/2020

### FATTO

Con ricorso del 19 febbraio 2020, parte ricorrente esponeva di essere titolare di sette BPF serie Q, emessi con clausola PFR, in parte cointestati con la propria madre e in parte con il proprio padre, entrambi deceduti. In data 9 ottobre 2019 l'intermediario convenuto le negava il rimborso dei titoli richiedendo l'esibizione della documentazione di successione e la sottoscrizione congiunta, alla presenza del funzionario, di tutti gli eredi aventi diritto. Eccependo l'illegittimità di tale comportamento, parte ricorrente chiedeva la condanna dell'intermediario al rimborso dei titoli, nonché alla rifusione delle spese legali equitativamente liquidate in euro 1.000,00.

L'intermediario, nelle proprie controdeduzioni, eccepiva che, per il combinato disposto degli artt. 184 e 187 del D.P.R. n. 156/73 commi 1, relativi ai libretti di risparmio ma applicabili anche ai BPF per effetto del rinvio di cui all'art. 203 del regolamento stesso, il rimborso dei titoli in controversia, in quanto caduti in successione, fosse condizionato al rilascio di quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto. Sottolineando, inoltre, che per i titoli caratterizzati da indivisibilità, come quelli del caso di specie, non fossero ammessi rimborsi parziali, l'intermediario chiedeva il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, parte ricorrente contestava la ricostruzione normativa prospettata dall'intermediario e insisteva per l'accoglimento del ricorso.

## DIRITTO

La questione concerne la richiesta di parte ricorrente di liquidazione di sette buoni fruttiferi postali della serie “Q” con pari facoltà di rimborso, a seguito del decesso degli altri cointestatari.

A tal proposito occorre considerare che questo Arbitro, con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 22747 del 10 ottobre 2019, ha riconosciuto che, nell'ipotesi di Buoni Fruttiferi Postali cointestati con pari facoltà di rimborso, ciascuno dei cointestatari ha il diritto di riscuoterli anche nel caso di decesso di uno o più degli altri cointestatari; tanto facendo leva sulla natura giuridica dei buoni postali fruttiferi che, a differenza dei libretti di risparmio postale, rappresentano meri titoli di legittimazione (Cass. 16.12.2005, n.27209) ed hanno, quindi, la sola funzione di identificare l'avente diritto alla prestazione (confronta Cass. Sez. Un. 11 febbraio 2019, n. 3963). In quanto documenti che servono solo per identificare l'avente diritto alla prestazione, o a consentire il trasferimento del diritto senza le forme proprie della cessione, ai buoni postali fruttiferi non sono soggetti alla disciplina dei titoli di credito, non incorporando alcun diritto cartolare né svolgendo alcuna funzione di far circolare in credito (si veda l'art. 2002 c.c.); è, al contrario, ad essi applicabile l'art. 178 d.p.r. n. 156 del 1973, a mente del quale, i buoni postali sono rimborsabili a vista presso gli uffici di emissione.

Ne consegue il diritto di parte ricorrente alla riscossione dei titoli in questione con applicazione degli interessi legali dal reclamo al saldo, interessi comunque soggetti alle trattenute fiscali che, in virtù del D.L. 19/09/1986 n. 556 convertito nella Legge 17/11/1986 n. 759, risultano pari al 12,50%.

Non può essere accolta la domanda relativa alle spese legali, sia in quanto domanda nuova introdotta nelle repliche e, dunque, inammissibile in virtù del principio di inammissibilità di domande e/o eccezioni nuove rispetto al *thema decidendum* “cristallizzato” con il ricorso (si veda Collegio di Milano, pronuncia n. 13733 del 21/6/2018), sia perché tale assistenza non è obbligatoria per i procedimenti avanti all'ABF.

## PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'Intermediario provveda al rimborso dei titoli.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA